MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"
Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)
Tel: 0541 770040
Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnmm02100x@istruzione.it
SITO: www.scuolabertola.edu.it

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**Viaggi di istruzione**

**Premessa.**

Il presente documento costituisce un'integrazione al *Regolamento d'Istituto* e disciplina in modo specifico i viaggi di istruzione con e senza pernottamento, con particolare riferimento all'uso dei dispositivi mobili, alla tutela della privacy e della dignità delle persone, alla vigilanza e alle responsabilità di studenti e docenti accompagnatori durante la permanenza nelle strutture ricettive.

Le disposizioni qui contenute si applicano a tutti i viaggi di istruzione organizzati dall'Istituto, sia sul territorio nazionale che all'estero.

**Art. 1 - Finalità educative e organizzative.**

1. I viaggi di istruzione con e senza pernottamento rappresentano momenti formativi fondamentali nel percorso scolastico degli studenti e costituiscono occasioni preziose per:

- l'acquisizione di competenze disciplinari attraverso l'esperienza diretta;
- lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità;
- la crescita nelle relazioni interpersonali e nella vita di gruppo;
- l'educazione alla cittadinanza digitale e all'uso consapevole delle tecnologie.

2. Durante i viaggi di istruzione permane l'obbligo di vigilanza in capo alla scuola e ai docenti accompagnatori, che deve essere esercitato secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e nel rispetto della dignità e della riservatezza degli studenti, in considerazione dell'età e del contesto.

3. L'Istituto adotta pertanto un sistema organizzativo preventivo, basato su regole chiare, comunicazione trasparente, presenza costante dei docenti e responsabilizzazione degli studenti, finalizzato a prevenire comportamenti pericolosi o illeciti e a garantire la serenità di tutti i partecipanti.

**Art. 2 – Viaggi di istruzione e modalità di comunicazione alle famiglie.**

1. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche costituiscono parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono deliberati dagli organi collegiali competenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Ai fini organizzativi, la scuola provvede a comunicare alle famiglie, con congruo anticipo, una proposta di viaggio di istruzione contenente:

- la destinazione, la durata e il periodo di svolgimento;
- il programma di massima delle attività previste;
- il range orientativo di spesa complessiva pro capite, determinato in base a una stima dei costi e suscettibile di variazione in relazione al numero dei partecipanti;

- l’indicazione circa la presenza o meno del pernottamento;
- le eventuali regole relative all’utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici personali durante il viaggio.

3. Contestualmente alla suddetta comunicazione, le famiglie sono invitate a esprimere una adesione preliminare vincolante, mediante compilazione dell’apposita modulistica e, se richiesto, il versamento di un acconto, entro il termine indicato dalla scuola. L’acconto è finalizzato alla conferma delle prenotazioni e, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, non è rimborsabile.

4. Sulla base del numero effettivo di adesioni, la scuola provvede a definire il costo definitivo del viaggio e a darne comunicazione alle famiglie. Contestualmente viene richiesto il versamento del saldo finale, entro il termine stabilito.

5. La partecipazione al viaggio è subordinata al rispetto delle scadenze di pagamento e alla consegna della documentazione richiesta. In caso di mancato versamento del saldo entro i termini previsti, la scuola si riserva la facoltà di escludere l’alunno dalla partecipazione.

6. Le modalità di utilizzo degli smartphone e degli altri dispositivi elettronici personali durante i viaggi di istruzione sono disciplinate nella comunicazione alle famiglie e possono prevederne la limitazione o il divieto, in relazione alle finalità educative e organizzative dell’iniziativa.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni normative vigenti e alle deliberazioni degli organi collegiali dell’Istituto.

**Art. 3 - Principi generali di comportamento.**

1. Durante le attività esterne, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti accompagnatori e di ogni altro soggetto coinvolto.

2. L’uso di smartphone e dispositivi elettronici personali è consentito esclusivamente nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalle disposizioni organizzative impartite dai docenti accompagnatori.

3. L’Istituto, in relazione alla tipologia di viaggio di istruzione. all’età degli studenti e alle esigenze di vigilanza e sicurezza, stabilisce anticipatamente e comunica alle famiglie la possibilità o meno per gli alunni di portare con sé smartphone o device personali e/o limitazioni temporali o modalità specifiche di utilizzo dei dispositivi.

**Art. 4 - Supervisione da parte dei docenti.**

1. I docenti accompagnatori hanno il potere-dovere di richiedere agli studenti, qualora sia stato loro preliminarmente consentito di portare in viaggio smartphone e device personali, di spegnere o riporre i dispositivi mobili quando il loro utilizzo comprometta l'attenzione, la partecipazione alle attività didattiche o il rispetto delle regole di convivenza. Gli studenti sono tenuti a ottemperare immediatamente alle indicazioni dei docenti.

**Art. 5 - Riprese audio, video e fotografie.**

1. Qualora si verifichino le condizioni di utilizzo di smartphone o device personali da parte degli alunni (tipologia di viaggio in cui sia concesso portarli e momento del viaggio in cui ne sia consentito

l’uso), è vietato effettuare fotografie, registrazioni audio o video che coinvolgano compagni, docenti o terzi senza il consenso degli interessati.

2. È in ogni caso vietata la diffusione, attraverso social network, applicazioni di messaggistica o altri strumenti digitali, di immagini, video o contenuti realizzati durante le attività scolastiche senza autorizzazione.

3. Particolare gravità assumono le condotte idonee a ledere la dignità, la reputazione o la riservatezza delle persone, nonché quelle riconducibili a forme di cyberbullismo, anche realizzate in orario notturno o all’interno delle camere.

**Art 6 - Assegnazione delle camere.**

1. L'assegnazione delle camere è effettuata dai docenti accompagnatori secondo criteri organizzativi e educativi. Gli studenti sono tenuti a rispettare l'assegnazione disposta e a non modificarla autonomamente.

**Art 7 - Orari e fasce di silenzio.**

1. I docenti accompagnatori comunicano agli studenti, all'arrivo presso ciascuna struttura ricettiva, i seguenti orari:

- orario di rientro in struttura;
- orario di rientro nelle proprie camere;
- orario di inizio del silenzio;
- orario di spegnimento delle luci;
- orario di risveglio al mattino.

2. Gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso degli orari comunicati. Durante le fasce di silenzio e riposo notturno è vietato:

- uscire dalle proprie camere senza autorizzazione dei docenti;
- spostarsi da una camera all'altra;
- produrre rumori che disturbino il riposo altrui.

**Art. 8 - Vigilanza dei docenti accompagnatori.**

1. I docenti accompagnatori esercitano la vigilanza secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all’età degli studenti e al contesto organizzativo.

2. La vigilanza si esplica attraverso misure organizzative e controlli esterni compatibili con il rispetto della dignità e della privacy degli studenti, senza forme di controllo invasivo all’interno delle camere.

3. Gli studenti e le famiglie sono informati che i docenti accompagnatori, pur garantendo la massima attenzione, non possono esercitare una vigilanza diretta e continuativa all'interno delle camere, nel rispetto della riservatezza degli studenti. È pertanto essenziale che gli studenti adottino comportamenti responsabili e rispettosi delle regole stabilite.

**Art. 9 - Permanenza nelle camere e uso notturno dei dispositivi.**

1. Durante il pernottamento in strutture ricettive, qualora sia stata concessa agli alunni la possibilità di portare con sé smartphone e device personali, l'Istituto dispone la limitazione e/o la sospensione dell'uso dei dispositivi elettronici nelle ore serali e notturne.

2. All'interno delle camere è vietata qualsiasi forma di ripresa o registrazione.

3. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza e di riservatezza, con particolare attenzione alla tutela dell'intimità personale.

**Art. 10 - Violazioni e sanzioni disciplinari.**

1. Le violazioni delle presenti disposizioni costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. L'irrogazione delle eventuali sanzioni avviene nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, finalità educativa e diritto al contraddittorio.

3. Nei casi di particolare gravità, l'Istituto può attivare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei minori e contrasto al cyberbullismo, nonché valutare ulteriori iniziative consentite dall'ordinamento e procedere, se necessario, all'immediata comunicazione alla famiglia con eventuale richiesta di rientro anticipato dello studente a carico della famiglia.

4. Resta ferma la responsabilità civile e/o penale dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per eventuali danni arrecati dal minore a persone o cose.

**Art. 11 - Rinvio al Patto educativo di corresponsabilità.**

1. Le disposizioni del presente articolo costituiscono specificazione degli impegni assunti da studenti e famiglie con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.

2. In occasione di viaggi di istruzione o soggiorni con pernottamento, l'Istituto può richiedere la sottoscrizione di un'integrazione al Patto, contenente il richiamo espresso alle regole sull'uso dei dispositivi elettronici e ai profili di responsabilità connessi.